

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

137° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal centocinquantenario anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)» (2965), d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	Pag. 10, 16, 17 e <i>passim</i>
ASTORI, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	15, 18
BOMPIANI (DC)	23
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	15, 16
MEZZAPESA (DC)	17
NOCCHI (Com.-PDS)	13, 23
VENTURI (DC)	17
VESENTINI (Sin. Ind.)	13, 23

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 10
BOMPIANI (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	2
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	9
RUBERTI, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	9
VESENTINI (Sin. Ind.)	9

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"».

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, a causa delle concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,40 e sono ripresi alle ore 17,40.

PRESIDENTE. Invito il senatore Bompiani a riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 2969.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anzitutto vorrei informare la Commissione della esistenza di una memoria scritta, da me predisposta, la quale riporta in maniera molto analitica gli elementi che esporrò ora sinteticamente sulla funzionalità del fondo IMI per la ricerca industriale nel ventennio 1968-1988.

Questa memoria scritta fa il punto della situazione cui è arrivata la politica di sostegno alla ricerca industriale dopo la istituzione dell'IMI, evidenziando i primi atti governativi a favore del settore. La politica di sostegno risale agli anni '60, anzitutto con la istituzione, nel 1962, del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, tuttavia è preceduta da elaborazioni teoriche. Ricordo lo schema Vanoni del 1954, il rapporto SVIMEZ di Saraceno-Napoleoni, la famosa «Nota aggiuntiva alla relazione generale sulla situazione economica del paese» di Ugo La Malfa: questi studi avevano messo in evidenza gli squilibri dello sviluppo industriale nell'immediato dopoguerra, pilotato solo dal mercato e quindi dalla domanda, in assenza di qualsiasi programmazione. Tutto ciò dava una sostanziale fragilità all'industria nazionale, che si pensava allora potesse essere corretta attraverso meccanismi di programmazione.

Nel 1963, come tutti ricorderete, con la legge n. 283 si ebbe la riforma del CNR, che fino allora fungeva solamente da braccio secolare

dell'università; con il tempo acquisì notevole autonomia organizzativa e sviluppò una struttura propria di ricerca, indipendente da quella universitaria.

Iniziò una politica di partecipazione alla ricerca industriale più libera e aperta. Nel frattempo l'università e il Ministero si attrezzavano per una revisione della politica universitaria (ricordo la Commissione Ermini e il piano Gui del 1962, il disegno di legge n. 2314 del 1965 e così via), e proprio per consentire la riorganizzazione interna della università nacquero nuove fasce di docenza, e si riconobbe la possibilità di aprire un dialogo più costruttivo fra l'industria e l'università.

Nel 1968 fu finalmente fondato l'IMI attraverso la legge n. 1089 che finanziava un primo fondo di 100 miliardi (equivalenti a circa 1.000 miliardi attuali) a favore del sostegno della ricerca applicata da parte di imprese industriali.

Ho voluto evidenziare gli sviluppi degli strumenti legislativi dagli anni '60 fino alla legge n. 46 del 1982 poichè li considero sostanziali per comprendere tutto quello che è accaduto in seguito. I successivi strumenti legislativi hanno «tentato» - nel senso buono della parola - di seguire l'evoluzione dell'industria da un lato e della concorrenza internazionale dall'altro, gli avvenimenti interni, tra i quali la politica sindacale, le difficoltà create dall'innalzamento dei prezzi del petrolio, e così via, sempre a favore dell'industria ma sollecitando la ricerca industriale.

Il fondo costituito attraverso la legge n. 1089 del 1968 prevedeva la partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, imprese industriali e loro consorzi; crediti agevolati a imprese industriali e loro consorzi per la esecuzione di progetti di ricerca; interventi nella spesa di progetti di ricerca.

Non desidero soffermarmi sui risultati di quest'ultima legge. Certamente gli interventi del CIPE sull'IMI e sul relativo fondo fornivano indicazioni sulle aliquote con le quali si poteva intervenire, ma la legge non fu sufficiente. Furono necessarie la legge n. 588 del 1971 che elevava l'autorizzazione di spesa da 100 a 150 miliardi, la legge n. 853 del 1971 sui finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno (che peraltro ha creato nuovi problemi nell'ambito della ricerca industriale); la legge n. 652 del 1974 aggiungeva altri 100 miliardi ma ampliava anche le potenzialità e le possibilità di intervento dell'IMI, introducendo la riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno per la ricerca svolta effettivamente in laboratori ubicati al Sud. Questo è un dato fondamentale che, a partire dal 1964, ritroveremo fino ai nostri giorni; la legge n. 227 del 1975 stanziava altri 60 miliardi con vincolo e destinazione a certi settori; la legge n. 675 del 1977, citata anche nel disegno di legge al nostro esame, faceva fronte alla crisi della industria (*shock* petrolifero, modificazioni nella divisione internazionale del lavoro, crisi delle relazioni sindacali) propria di quegli anni. Si evidenziò la fragilità della industria nazionale e la incapacità di svolgere la ricerca autonoma, quindi di superare il *gap* derivato dall'acquisto di brevetti all'estero facendo «in casa» qualcosa di innovativo.

Nella memoria scritta sono citati anche la estensione del contributo a fondo perduto (fino al 40 per cento del costo del progetto con possibilità, in via eccezionale, di raggiungere il 60 per cento), le

questioni derivanti dal cumulo del contributo nel costo del progetto, l'estensione dell'intervento del fondo fino alla fase di realizzazione dell'impianto pilota. Su tale questione si soffermò qualche anno dopo la relazione sullo stato della ricerca scientifica che si compila annualmente; appariva evidente che gli impianti pilota non venivano finanziati e tutto si fermava ancor prima della formazione del prototipo.

Finalmente nel 1982 è stata approvata la legge n. 46, resasi necessaria per l'insufficienza delle precedenti norme. Le caratteristiche principali di questa legge sono essenzialmente la modifica della disciplina del fondo di ricerca e la costituzione dei due fondi per l'innovazione e per la razionalizzazione degli impianti siderurgici. Per la parte relativa alla ricerca applicata, la legge ha individuato e ridefinito meglio i soggetti in grado di beneficiare degli interventi del fondo; ha introdotto i programmi nazionali di ricerca, affidati per la istituzione direttamente al Ministro; ha rafforzato il principio del trasferimento alle piccole imprese delle conoscenze delle innovazioni tecnologiche nazionali; ha introdotto i contratti di ricerca proposti dalle pubbliche amministrazioni e da realizzare a cura di soggetti tradizionali, cercando di facilitare i contributi alle piccole e medie imprese per la copertura dei costi di ricerche commissionate a laboratori esterni. Questo fatto, tra l'altro, ha avuto subito una certa risonanza, e sono piovute sul Ministero tutta una serie di domande con cui si chiedeva di poter entrare in collaborazione con le piccole e medie imprese onde fornire tali servizi. È poi intervenuto il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che nel frattempo era stato costituito per far fronte alle difficoltà del settore e che in seguito è stato sostituito nella gestione del fondo del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI), costituito successivamente nell'ambito dello stesso CIPE. In tal modo abbiamo avuto non solo il Ministero del tesoro, a monte dell'IMI, ma anche l'inserimento del Ministero dell'industria che è molto più forte e che agisce nell'ambito del fondo proprio attraverso il CIPI.

È necessario poi ricordare le integrazioni della disciplina successive alla legge n. 46 del 1982, come la legge finanziaria del 1984 con la quale sono state estese alle aziende speciali degli enti locali le provvidenze della legge n. 46 in materia di ricerca applicata ed innovazione tecnologica.

L'inizio di questa politica di iscrizione nella legge finanziaria di poste destinate al finanziamento dell'IMI è molto importante perchè ha consentito la rimodulazione annuale ed ha fissato il principio che comunque questo istituto e questo settore devono essere finanziati. Grazie a tale politica non si tratta più di un finanziamento *una tantum*, o fissato con legge successiva, bensì di un finanziamento stabilito con la legge finanziaria.

Vi è stato poi l'intervento della legge n. 64 del 1986, quella relativa al Mezzogiorno (che, come ricorderete, abbiamo trattato anche in questa Aula quando si è parlato delle borse di studio destinate al Mezzogiorno) che ha fatto sì che le aliquote del 40 per cento destinate al Mezzogiorno non utilizzate annualmente dalla legge n. 46 possano essere recuperate e versate sui costituendi fondi previsti dalla stessa legge n. 64. La legge n. 64 infatti si occupa proprio del finanziamento

delle casse di risparmio locali per le erogazioni ai fini di promozione di attività industriali nel Sud d'Italia. Il regime della legge n. 64 è sicuramente più favorevole rispetto alla legge n. 46, ed è più probabile che le richieste di finanziamento di attività vengano soddisfatte attraverso la legge n. 64 che attraverso la n. 46. Ci sono stati poi altri provvedimenti come la legge n. 67 del 1988, la n. 346 del 1988, e la n. 305 del 1989 che ha istituito la programmazione triennale per l'ambiente in base alla quale il 10 per cento della disponibilità del fondo dovrà essere destinato a progetti di ricerca in tal senso.

L'inserimento progressivo di norme diverse ha creato tanta rigidità non solo nella griglia Nord-Sud delle grandi e piccole imprese, ma anche tra le poste derivanti da tutte queste leggi successive che hanno in qualche modo innescato una situazione difficile da gestire attraverso le stesse leggi.

Non mi soffermo sulle valutazioni più analitiche che sono contenute nella relazione scritta, e che mi auguro possano essere esaminate dalla Commissione con maggiore tranquillità.

In ordine alla funzionalità generale, si sono verificate due fasi di notevole disfunzione nella gestione del fondo nel corso delle quali abbiamo assistito ad un arresto storico proprio in coincidenza con le modifiche riguardanti le competenze e le procedure introdotte con la legge n. 675 del 1977 e nel 1982 con la legge n. 46. Considerato poi che ci sono voluti anni prima di tornare a regime, nel caso in cui si riproponesse una situazione analoga andrebbero individuate delle nuove procedure volte al superamento di tali inconvenienti.

Vi sono stati inoltre dei condizionamenti specifici riguardanti proprio la tipologia delle norme accumulate fra cui vanno considerati gli steccati posti dalle quote di riserva con destinazioni vincolate: il Mezzogiorno, le piccole imprese, i programmi nazionali ed internazionali, gli interventi per la formazione e quelli in campo ambientale. Questo processo è difficilmente controllabile, tanto è vero che nel progetto di riforma, del quale fa parte anche il disegno di legge al nostro esame già approvato dalla Camera dei deputati, viene proposto l'azzeramento del sistema delle quote, fatta salva la riserva del 40 per cento prevista per gli interventi nel Mezzogiorno, così mantenendo in vigore il travaso dei fondi non utilizzati dalla legge n. 46 nella legge n. 64.

Un altro problema deriva dal fatto che non si è ottenuto, con tutta questa serie di leggi, il superamento della barriera tra la comunità scientifico-accademica e la comunità scientifico-industriale. Anche la normativa dei consorzi fra enti pubblici ed imprese, con i quali si è cercato di superare la reciproca diffidenza, non ha contribuito alla risoluzione del problema in quanto tutto il peso degli oneri dei consorzi è riversato sulle imprese: in caso di non realizzazione, per esempio, del brevetto delle attività del consorzio i danni sono quasi sempre a carico dell'industria e non dell'università.

Un altro problema riguarda le procedure per giungere alla stipula del contratto tra l'IMI e le imprese. Dallo schema riportato a pagina 19 della relazione si evince abbastanza chiaramente quale è la serie di passaggi a cui è sottoposto ogni singolo progetto di iniziativa industriale. L'iter è più o meno il seguente: l'impresa presenta la

domanda all'IMI che avvia una istruttoria dopo aver acquisito tutta la documentazione relativa alla domanda; la pratica passa quindi al Ministero che a sua volta interessa il comitato tecnico-scientifico; attraverso la scheda informativa il comitato tecnico-scientifico procede ad una preselezione dei progetti; indi il Ministero stabilisce la correttezza di tali preselezioni, e successivamente interessa nuovamente il comitato tecnico-scientifico che, a questo punto, deve svolgere una istruttoria più approfondita per poi fare una propria proposta che, se approvata dal Ministero, porta alla formalizzazione della delibera di intervento che viene rimessa all'IMI, il quale diventa così titolare del contratto nei confronti dell'impresa.

È indubbio che si è in presenza di una procedura abbastanza complicata, soprattutto per quanto concerne la competenza gestionale. Vi è stato un momento in cui alcune procedure si sono dilungate per più di 12 mesi, penalizzando gravemente coloro che avevano avanzato la richiesta iniziale. Oggi l'iter di queste pratiche è inferiore all'anno, anche se si è ancora in presenza di disfunzioni abbastanza pesanti. Non mancano infatti sessioni predanziate, che durano tre o quattro mesi, nel corso delle quali tali pratiche vengono esaminate. Anche se non si è ancora raggiunta una certa continuità e fluidità nell'esame delle pratiche, le disfunzioni sono sempre minori rispetto a quelle verificatesi in passato.

Ricordo infine alcuni episodi che hanno riguardato la gestione del fondo. Con enorme pazienza, con un piccolo calcolatore ho cercato di ricostruire le cifre relative alle domande: le domande di accesso sono salite di poco dal 1970-73 (641) al 1978-81 (657) proprio per le difficoltà che ho ricordato prima; viceversa sono aumentate a 1.073 negli anni 1982-89.

La percentuale delle domande giunte al termine dell'istruttoria è gradatamente salita dal 1970-73 (48,08 per cento) al 1982-89 (61,36 per cento), con un rendimento qualitativo migliore; probabilmente anche l'industria ha imparato a presentare la domanda in termini più chiari e su argomenti più solidi. La percentuale media di intervento (delibere) rispetto alle domande è passata da 39 negli anni 1970-73 a 69 negli anni 1982-89. Il costo unitario medio dei progetti finanziati è passato da 680 milioni nel 1970-73 a 4.444 milioni nel 1982-89.

I dati che ho presentato non tengono conto dell'andamento dell'inflazione; e sarebbe utile spiegare il motivo dell'aumento dei costi. Un dato interessante riguarda la tipologia del finanziamento, in particolare il credito a fondo perduto che è praticamente raddoppiato dagli anni '70 agli anni '80 (23,9 contro il 45,5) proprio perché l'industria preferisce questo ad altri tipi di intervento. La partecipazione al capitale di ricerca è molto modesta e sembra di molto diminuita dal 1970 al 1989 (6,7 contro il 2), forse a causa della scarsa fiducia verso le attuali strutture di ricerca.

Le imprese operanti nel Nord sono l'80,3 per cento negli anni 1970-73 e il 75 per cento negli anni 1982-89; rappresentano la stragrande maggioranza degli utenti, mentre le imprese operanti nel Sud sono, negli stessi anni, il 16 e il 25 per cento. Si è verificato un leggero potenziamento nel Sud, ma la cifra ideale dovrebbe essere il 40 per cento circa. Le imprese di grosse dimensioni passano, negli stessi

anni, dal 79,2 per cento all'89 per cento; le imprese private dal 59,6 al 67,5 per cento.

Con riferimento al disegno di legge in esame, vorrei ricordare le conclusioni del lavoro svolto dall'apposita Commissione ministeriale per i programmi di ricerca industriale istituita nel novembre 1987. È stato un lavoro molto interessante e ritengo sia servito anche a fornire indicazioni al Governo per la elaborazione del testo finale.

Il provvedimento sostituisce e integra la legge n. 46 del 1982 e, in parte, la legge n. 1089 del 1968. Tutte le leggi che si sono susseguite negli anni, cui ho fatto cenno, non hanno fatto altro che apportare contributi parziali alla citata legge n. 46.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce il vecchio articolo 2; il comma 1 stabilisce la tipologia delle attività finanziabili, introducendo tra l'altro la finanziabilità dei progetti di ricerca di base. Al comma 2 dà indicazione dei potenziali soggetti beneficiari, introducendo tra essi anche i laboratori di ricerca. Le voci già presenti nella citata legge n. 46 sono ridefinite e meglio specificate.

L'articolo 2 precisa le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'IMI. L'articolo 3 prevede l'adeguamento degli importi annuali per singolo richiedente. L'articolo 4 prevede la partecipazione di altri istituti di credito per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge. L'articolo 5 definisce le nuove competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, escludendo criteri di priorità fermo restando il limite del 40 per cento per forme di intervento pubblico. Riguardo a quest'ultimo articolo ritengo che aumenti la responsabilità del Ministro, ed è questa la filosofia adottata dalla Camera dei deputati.

L'articolo 6 è relativo alla cumulabilità di ulteriori forme di intervento pubblico e vengono introdotte idonee opzioni. Al riguardo faccio presente che il provvedimento corrisponde a quanto indicato dalla Commissione della Comunità europea. Non avendo parlato prima di questo aspetto, vorrei ora fare una integrazione. Sono circa dieci anni che la Commissione CEE interviene in maniera abbastanza pressante su questo argomento in quanto considera i contributi all'industria italiana superiori a quelli che vengono dati, in analoga situazione, in altri paesi ad industrie straniere, così creandosi una sorta di concorrenza sleale all'interno della stessa Comunità. Non a caso, gli interventi previsti dalla legge n. 675 del 1977 sono stati ridimensionati proprio dalla CEE che ha provveduto ad una equiparazione degli stessi consentendo altresì di razionare l'intervento dello Stato su voci diverse rispetto a quelle che erano precedentemente previste.

L'articolo 7, che riguarda esclusivamente le procedure, contiene come novità la nuova formulazione del comitato tecnico-scientifico che è oggetto di una lieve variazione rispetto a quello finora esistente. L'articolo 8 prevede la proponibilità di ulteriori iniziative finanziabili consistenti in programmi di ricerca finalizzati al conseguimento di prodotti innovativi per la difesa dell'ambiente. Con ciò si sviluppano le potenzialità di accesso al fondo che erano previste dalla legge n. 46 del 1982. Ciò vale anche per l'articolo 9 che prevede che il Ministro possa autorizzare la concessione di contributi in conto interessi sui mutui stipulati dagli istituti e aziende di credito.

L'articolo 10 riguarda le norme transitorie, e detta alcune disposizioni in ordine alla composizione del comitato tecnico-scientifico. L'articolo 11 abroga tutte le norme in contrasto con questo disegno di legge, facendone una precisa elencazione.

In conclusione ritengo che il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati copra le necessità attuali, anche se si potrebbe procedere ad una rivalutazione dei dettagli contenuti nei vari titoli di per sé utile anche nella lettura circostanziata di ogni articolo. Tuttavia nel complesso le modifiche introdotte nella legge n. 46 del 1982 (snellire le procedure; mantenere la riserva del 40 per cento nel Mezzogiorno; superare tutti i divari e gli steccati preesistenti) rappresentano aspetti su cui il Senato non può che concordare.

Altro aspetto da considerare è quello relativo alla responsabilità ed al potere del Governo, su cui questa Commissione si è già espressa nel corso della presente legislatura. Attribuendo più potere al Governo gli si attribuisce anche una maggiore responsabilità. Tale visione però investe problematiche estremamente delicate e soprattutto l'esigenza di un orientamento e di una convergenza con la volontà del Ministro competente, anche se logicamente questi non è il solo ad essere coinvolto. Sono coinvolti infatti tutti gli istituti e le comunità scientifiche che in questi casi devono svolgere i programmi nello specifico settore di attività in cui operano.

D'altra parte è necessario rivedere e aggiornare - soprattutto a fronte delle grandi novità europee, oltre che per tutta la serie di programmi che sono stati aggiornati e rimodellati - la legge n. 46 che, essendo stata approvata nel 1982, non contempla queste nuove esigenze.

Mi auguro che con queste indicazioni la Commissione possa accogliere il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati senza apportare modificazioni.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il senatore Bompiani per la relazione, ricordo che il disegno di legge al nostro esame è stato assegnato a questa Commissione in sede deliberante con i pareri della 1^a, della 3^a, della 5^a, della 6^a, della 9^a, della 10^a, della 11^a e della 13^a Commissione, nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La Presidenza del Senato ha inteso farci affiancare da tutte queste Commissioni al fine di svolgere un lavoro più accurato e completo.

Il parere delle Commissioni è stato da me richiesto venerdì 6 dicembre, ovvero nel momento in cui ho avuto la possibilità - sentiti anche gli altri colleghi - di inserire la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, anche in adesione alle sollecitazioni espresse dall'onorevole Ministro.

Comunico che sono già pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 11^a Commissione. Siamo naturalmente in attesa degli altri pareri, alcuni dei quali probabilmente perverranno a breve, mentre gli altri è probabile vengano comunicati oralmente (la 3^a Commissione, per esempio, è solita non rilasciare pareri scritti).

Ricordo peraltro che il Regolamento prevede che allo scadere dei 15 giorni dalla data della richiesta del parere non si debba ulteriormente aspettare; l'unica deroga riguarda la Commissione bilancio.

Mi riservo comunque di sollecitare personalmente l'emissione dei pareri mancanti.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nel sottolineare la necessità di attendere i pareri, convengo sull'orientamento favorevole ad una sollecita approvazione e auspico che i colleghi che sono anche componenti delle Commissioni interessate vogliano contribuire con il loro impegno.

A quanto mi risulta il provvedimento dovrebbe essere esaminato stasera stessa dalla Commissione finanze e tesoro. Considerato l'interesse per il provvedimento, dovrebbe essere possibile ottenere celermente i pareri delle Commissioni, anche se la Commissione bilancio deve valutare il provvedimento con particolare attenzione.

VESENTINI. Nel ritenere opportuno attendere i pareri richiesti, ricordo che già gli accordi iniziali erano concordi sull'interruzione dei lavori al termine della relazione. Riprendendo poi le osservazioni da me svolte in sede di esame della finanziaria in Commissione ed in Aula, sottolineo la necessità di un rapporto dettagliato in ordine alla crescita dei residui che emergono dalla gestione della legge n. 46 del 1982.

Già precedentemente abbiamo notato che era stata apportata una riduzione del 50 per cento del finanziamento iscritto per il 1992 nella legge finanziaria ed avevamo anche notato che tale aspetto poteva trovare una spiegazione nella enorme quantità di residui che erano stati accumulati con la citata legge n. 46. Anche se tale fatto può spiegare il taglio generale del provvedimento, vorremmo capire come si sono accumulati tali residui. Vorrei chiedere se sia possibile avere una relazione o procedere alla audizione di un esperto che possa spiegarci meglio questo meccanismo che così facilmente si inceppa.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, penso che sia opportuno utilizzare il tempo a disposizione, prima di ricevere i prescritti pareri, per approfondire gli aspetti che già il senatore Vesentini ha sottolineato. In particolare, mi riferisco ai residui e alle procedure utilizzate per chiederli e ottenerli; dovremmo tentare di rendere più agevoli i meccanismi. Dalla relazione del senatore Bompiani è emerso che noi interveniamo anche a tal fine, e se riuscissimo ad avere le idee chiare su cosa non abbia perfettamente funzionato finora forse potremmo, anche con un ordine del giorno che non tocca l'impianto della legge, suggerire dei correttivi agli attuali meccanismi e procedure di erogazione dei benefici.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore per la completezza della sua analisi che ha colto gli aspetti essenziali di questo disegno di legge.

Con questo provvedimento si sceglie di eliminare la rigida ripartizione delle quote del fondo per la ricerca industriale; il sistema è stato modificato ed è destinato a modificarsi ancora, poichè il baricentro degli interventi si sposta verso l'Europa e verso i progetti comunitari. La quota del 10 per cento destinata a tal fine non ci

permette di intervenire adeguatamente; con la unificazione dei mercati sarà più difficile avere politiche nazionali non armonizzate a sostegno della ricerca industriale ed è evidente che dobbiamo privilegiare le cooperazioni internazionali. Questo, inoltre, serve anche a far crescere la qualità della ricerca stessa.

Il provvedimento prevede anche una migliore definizione dei soggetti beneficiari, con una maggiore presenza degli enti pubblici di ricerca dell'università, pur rimanendo soggetto privilegiato l'apparato industriale.

L'esigenza di questa legge, al di là delle razionalizzazioni che l'esperienza ha suggerito, è legata al fatto che noi non siamo in grado, con l'attuale fondo, di sostenere i progetti Eureka già approvati in sedi internazionali. Questa situazione penalizza il nostro paese e non vi nascondo la mia difficoltà ad approvare «a rischio» progetti in sedi europee in attesa che la legge venga approvata.

Con riferimento alla richiesta di informazioni avanzata dal senatore Vesentini, in particolare sui cosiddetti residui, vorrei ricordare che più volte ho spiegato come essi vadano intesi; faccio presente che ho già inviato alla Commissione una ricca e completa documentazione sull'attività svolta dal fondo per la ricerca applicata, ora integrata con la relazione per il 1990.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di affidare al relatore l'incarico di studiare, con altri colleghi, la documentazione consegnata dal Ministro in modo da stabilire se sia o meno necessario procedere ad ulteriori audizioni, così come proposto dal senatore Vesentini. Mi riservo comunque di studiare le modalità con cui soddisfare la richiesta del senatore Vesentini, al fine di utilizzare proficuamente il periodo di attesa dei pareri mancanti.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal centocinquantenario anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)» (2965), d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal centocinquantenario anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)», d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 3 ottobre 1991. Comunico che sostituisco la relatrice senatrice Manieri.

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"».

Ricordo che la 5^a Commissione aveva espresso forti perplessità sul testo del provvedimento, in particolare sulla formulazione dell'articolo 5. Pertanto, ho presentato l'emendamento 5.1, di cui do lettura:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro". Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

La Commissione bilancio ha ritenuto ammissibile la copertura finanziaria proposta con l'emendamento 5.1, con il quale in sostanza viene garantito il finanziamento di un miliardo l'anno per il triennio 1992-1994, mentre per gli anni successivi la quantificazione del finanziamento viene demandata alle future leggi finanziarie, come avviene per tanti altri istituti. La Commissione bilancio ha però ribadito la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 6 in quanto trattasi di un capitolo di uscite che non ha senso in un contesto in cui vengono trattate le entrate. Inizialmente infatti la questione era stata posta in termini che non avevano alcuna solidità proprio perchè non vi era chiarezza tra il capitolo delle uscite e quello delle entrate.

Ritengo che ormai dal punto di vista economico-finanziario la questione sia posta in termini corretti. Tuttavia, avendo riveduto ed approfondito i vari aspetti del testo, mi permetto di suggerire un'altra serie di modificazioni, i cui effetti potranno essere da noi valutati successivamente.

Con l'emendamento 0.1 propongo di cambiare il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"».

Con l'emendamento 1.1 propongo di sostituire la prima parte del comma 1 dell'articolo 1 con le seguenti parole: «È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto "Giacomo Leopardi nel mondo", finalizzato:».

Con l'emendamento 1.2 propongo di specificare alla lettera e) del primo comma che si tratta del teatro comunale di Recanati, in quanto si fa riferimento al recupero e al restauro conservativo dei luoghi in cui Leopardi ha vissuto.

Con l'emendamento 2.1 propongo di sopprimere l'intero articolo 2 le cui formulazioni non sono chiare, e con l'emendamento 3.1

propongo di sostituire interamente l'articolo 3 secondo una formulazione che a mio avviso è più completa, anche con riferimento alla soppressione dell'articolo 2.

Dell'emendamento 5.1, che tiene conto delle indicazioni della Commissione bilancio, ho già parlato. Con l'emendamento 6.1, infine, propongo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 6, anche con ciò accogliendo una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Una volta apportate tali modifiche - almeno dal punto di vista formale - credo che il disegno di legge possa essere ritenuto accettabile, ancorchè in termini sostanziali permangano indubbiamente alcune delle ragioni di perplessità già manifestate nella scorsa seduta. Tuttavia, considerati i consensi pervenuti da più parti, visto altresì il parere favorevole della Commissione bilancio, ritengo si possa esprimere in definitiva parere favorevole a tale iniziativa in quanto diretta al sostegno della cultura pura ed umanistica. Ciò a maggior ragione nell'attuale contesto generale che si presenta alquanto povero di finanziamenti.

Vi sono poi due ulteriori considerazioni particolarmente valide che spingono ad approvare il provvedimento: da un lato il valore di Giacomo Leopardi, e conseguentemente la validità della realizzazione di un complesso di iniziative a questi collegate; dall'altro il fatto che il Centro di studi leopardiani, che dovrebbe essere uno degli strumenti operativi, è compreso nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato. Questo ultimo aspetto è, a mio avviso, particolarmente importante, in quanto se si fosse trattato della nascita di una nuova entità esterna al settore avrei manifestato la mia netta contrarietà all'approvazione del provvedimento. È noto infatti a tutti voi il mio orientamento a mantenere fermo, nelle nostre decisioni, il collegamento con la tabella: possiamo modificare ed aggiornare la legge, non certo accettare di muoverci al di fuori delle istituzioni ufficialmente riconosciute.

Ribadisco pertanto che in questo contesto il provvedimento in esame può essere approvato, ancorchè vi siano preoccupazioni in ordine alla possibilità di veder nascere ulteriori proposte di intervento finalizzate alle celebrazioni dei centenari. In tal senso rimane fermo il nostro proposito di puntare verso la determinazione di criteri generali e selettivi, la cui definizione si rende necessaria in tempi rapidissimi. Mi riferisco ad una norma di carattere generale che stabilisca una interruzione di provvedimenti sui centenari che, prevedendo stanziamenti finanziari, vanno sempre a rimpinguare il capitolo di spesa del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali nella parte destinata a questo tipo di attività. Nel far presente che soltanto attraverso questo tipo di canali si realizzano tali interventi, ricordo che qualche tentativo è già stato compiuto nell'ambito del disegno di legge finanziaria dove, al fine di provvedere alle celebrazioni rossiniane, è stato aumentato il capitolo del bilancio del suddetto Dicastero. Approvando nella legge finanziaria uno stanziamento di tre miliardi per il centenario dell'università di Ferrara abbiamo di fatto commesso un errore, in quanto nel frattempo è stata approvata una legge specifica al riguardo. L'approvazione del citato stanziamento in sede di legge finanziaria è avvenuta proprio con la consapevolezza e la convinzione che esso non fosse stato approvato anche con un provvedimento

specifico. In questo modo il Ministero del tesoro di fatto ci ha rimesso 100 miliardi ormai non più utilizzabili.

Tuttavia, se con il disegno di legge in esame i colleghi della Camera manterranno questo stanziamento, alcuni giorni dopo l'approvazione della legge finanziaria cercheremo di trasferire per legge i tre miliardi nel capitolo del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali concernente anniversari, manifestazioni e congressi; affidando alla responsabilità del Governo la scelta dei contributi, almeno per il 1992 chiuderemo la «partita» degli anniversari in una forma razionale. Prima di questa operazione rimarrebbero da discutere solo questo provvedimento su Giacomo Leopardi e quello su Gioacchino Rossini, per il quale esistono larghi consensi.

Dopo queste ulteriori precisazioni, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, pur ribadendo l'esigenza di contenere il novero degli interventi finalizzati alle celebrazioni, per i quali - e mi appello al Ministro - andrebbero fissati criteri generali e selettivi.

Sottolineo che gli emendamenti 0.1, 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1 sono tutti volti a migliorare formalmente il testo, mentre l'emendamento 6.1 mira ad accogliere una condizione posta dalla Commissione bilancio.

VESENTINI. Signor Presidente, nel mio breve intervento vorrei riferirmi in particolare al parere espresso dalla 5^a Commissione, la quale ha in pratica riformulato l'articolo 1. Gli interventi previsti da questo articolo si configurano essenzialmente come spese di natura corrente. Infatti, si parla di borse di studio, di traduzione e pubblicazione delle opere leopardiane nelle principali lingue, di convegni, di concorsi e premi di cultura. Si parla del recupero edilizio al punto e) e di «ogni altra iniziativa» al punto f). Tutte queste spese, in maniera poco corretta, sono finanziate con un accantonamento in conto capitale mentre tutte le iniziative elencate all'articolo 1, tranne una, sono di natura corrente. Ritengo che i colleghi della 5^a Commissione abbiano commesso una forzatura in tal senso.

Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non è certo una «operetta morale». Si potrebbe pensare ad un intervento su un poeta dialettale che potrebbe essere tradotto, ma la diffusione dell'opera leopardiana non ha certo bisogno di un'ulteriore promozione; ad esempio, negli ultimi sei mesi due miei colleghi universitari mi hanno regalato due volumi critici sulle opere di Leopardi, e il mio ambiente non è certo specializzato in tal senso. È possibile che noi dobbiamo, con un provvedimento legislativo, favorire ulteriormente gli studi sull'opera leopardiana a spese dello Stato? È un autore che non ha bisogno di supporti finanziari statali perchè si continui a studiarlo.

Alla luce delle considerazioni testè fatte esprimo un giudizio contrario sul provvedimento, con l'auspicio che i fondi in esso utilizzati vengano destinati a più valide finalità. Il bilancio dello Stato è quello che è, e la situazione di molti istituti culturali e di ricerca è drammatica; dobbiamo pensare ad un piano decennale per le università, anche se nessuno ha il coraggio di parlarne. Il contributo per Leopardi non si addice alla situazione finanziaria attuale del nostro paese e pertanto ribadisco il mio voto contrario.

NOCCHI. Signor Presidente, le osservazioni del collega Vesentini relative alla assoluta incongruità della relazione fra i capitoli cui si attingono risorse finanziarie per supportare con interventi questa legge sono da tenersi in alta considerazione per la loro esattezza. Aggiungo che nel momento in cui lamentiamo la esiguità delle risorse da destinare alla promozione e valorizzazione dei beni culturali del nostro paese contraddittoriamente approviamo provvedimenti che decurtano ulteriormente le risorse finanziarie a favore del patrimonio culturale nazionale. È una contraddizione patente che la Commissione deve tener presente.

I colleghi ricorderanno che elementi simili sono stati sottolineati in occasione della discussione del provvedimento su Piero della Francesca e su Lorenzo il Magnifico; all'unanimità affermammo che una legge dello Stato non poteva essere concepita per sostenere spese correnti, specialmente legate ad un tipo di programmazione rispetto alla quale lo Stato e i Ministeri hanno scarse o relative incidenza e capacità di intervento e di orientamento.

La dizione finale contenuta al punto f) dell'articolo 1 - «di ogni altra iniziativa» - cui il collega Vesentini faceva riferimento nel suo intervento la dice lunga sul fatto che la dizione generica non può non voler significare che attraverso quel tipo di spesa possono transitare gli interventi più diversi.

Questi elementi sono molto contraddittori. Quando discutemmo il provvedimento su Rossini e poi quello su Piero della Francesca e Lorenzo il Magnifico affermammo che bisognava frenare rigorosamente queste iniziative poichè era necessario uscire da questa china. Trovandoci di fronte a Piero della Francesca o a Giacomo Leopardi si possono ovviamente fare considerazioni significative in termini culturali; ma abbiamo visto che trattando di Piero della Francesca ci si è agganciati all'anniversario relativo a Lorenzo il Magnifico, aprendo così una catena di collegamenti che potrebbe vedere il coinvolgimento di molti altri personaggi storici di valore.

È questo il secondo motivo che ci spinge a dichiararci particolarmente perplessi su questo provvedimento, tenendo conto tra l'altro che l'unico intervento afferente alle strutture riguarda il recupero ed il restauro del teatro comunale di Recanati. Anche se non ricordo bene tutti i passi della vita di Leopardi, non mi sembra di aver letto su nessun testo una attinenza del giovane Leopardi con le attività teatrali svolte nel paese di Recanati: non credo sia mai uscito per recarsi ad uno spettacolo piacevole ed allegro nel teatro della sua città.

Faccio queste considerazioni per cercare di capire le attinenze esistenti tra il disegno di legge in questione e l'intervento proposto per il teatro comunale di Recanati. Questo intervento, destinato al restauro e al recupero del teatro, potrebbe essere realizzato a mio avviso anche in altro modo. Vi sono tanti altri teatri comunali in Italia che con grande difficoltà stanno cercando di ottenere un finanziamento dalla Sezione speciale per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, che gestisce e mette a disposizione dei capitali destinati alla ristrutturazione di tali strutture. Infatti decine di comuni hanno presentato propri progetti di recupero e di ristrutturazione a quell'istituto di credito per ottenere delle risorse finanziarie che per metà sono a fondo perduto e

per l'altra metà mutuabili. Non comprendo perchè il comune di Recanati non debba fare la stessa cosa ed invece lo si agganci strumentalmente all'anniversario di Giacomo Leopardi per facilitare l'ottenimento di uno stanziamento attraverso canali diversi.

È da appurare poi l'effettiva necessità di una valorizzazione del teatro di Recanati con riferimento allo sviluppo sociale e culturale del paese. Non mi sembra infatti che a Recanati vengano organizzate particolari manifestazioni teatrali di rilievo. Ribadisco pertanto il carattere strumentale di questo aggancio, ancorchè il comune di Recanati abbia bisogno di un intervento che potrebbe peraltro essere conseguito anche percorrendo altre strade.

Un'altra osservazione è relativa all'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame. Anche se l'indicazione fornita dalla Commissione bilancio è da ritenersi saggia, è pur vero che in altre occasioni la stessa Commissione bilancio - con la saggezza che le deriva da un'esperienza che richiama costantemente al rigore, al realismo e alla gradualità - ha affermato che per le previsioni che vadano al di là del triennio non vengono ammessi interventi.

Se è vero che il legislatore, il Ministro competente o una particolare forza politica potevano anche immaginare di produrre un piano decennale, o ventennale, è altrettanto vero che in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria non poteva essere previsto nell'ambito di una relazione triennale un intervento finanziario così come è stato concepito. Sono convinto infatti che si tratti di un *escamotage* in quanto nel comma afferente alla programmazione si indica il decennio, mentre in un altro comma si traduce tale termine in triennio. Voglio ricordare al riguardo ciò che è stato affermato una volta dal collega Volponi: si è in presenza di una situazione in cui è necessario emanciparsi, liberarsi e saperne uscire fuori anche in modo particolarmente tempestivo.

Personalmente credo che esistano ancora i termini per utilizzare altri veicoli e strumenti legislativi nonchè altre capacità e criteri di selezione, come d'altra parte, signor Presidente, lei stesso ha osservato. Ribadisco l'importanza di metter fine a questo fenomeno increscioso degli anniversari in cui spesso si mettono in gioco dei finanziamenti soltanto sulla base di un nome famoso.

Il mio auspicio è che si smetta di usare il centenario come strumento legislativo, che nella fattispecie in esame peraltro è anche slittato come tempi rispetto alle date effettive delle ricorrenze, 1987 e 1998. Ci rendiamo conto peraltro che questo «tira e molla» continuo con la Camera dei deputati è disdicevole ed improduttivo. Si rende pertanto necessario comprendere quale sia l'atteggiamento più giusto da adottare, senza con ciò trascurare le perplessità manifestate, che sono notevolissime.

CALLARI GALLI. Nel convenire sulle perplessità manifestate dal senatore Nocchi, approfitto della presenza del Sottosegretario e dei ricordi che ho in ordine agli stanziamenti già approvati per chiedere alcuni chiarimenti sulla attuale disponibilità finanziaria, che a mia memoria dovrebbe aggirarsi intorno a 25 miliardi per più di 200 istituti e fondazioni.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Non sono 25 miliardi, bensì 18.

CALLARI GALLI. Evidentemente non ricordavo bene l'importo. Sempre a mia memoria, circa 306 istituti ricevono direttamente dal Ministero un finanziamento complessivo di circa 3 miliardi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatrice Callari Galli, le faccio presente che le cifre a cui lei fa riferimento sono relative all'anno scorso.

CALLARI GALLI. Al di là della precisione delle cifre, sottolineo che tra queste istituzioni ve ne sono alcune di dimensioni notevoli, come la fondazione Einaudi, ed altre che hanno dimensione e importanza molto contenuta. Non a caso gli stanziamenti che vengono approvati a favore di tali istituti si differenziano proprio in ragione della loro importanza e dimensione.

Altro aspetto importante è stato sottolineato dal senatore Nocchi quando ha chiesto delucidazioni sulla provenienza di questi stanziamenti. Sarebbe estremamente grave sottrarre dei fondi destinati al potenziamento dell'attività di restauro oppure ridurre gli oneri a carico dello Stato a favore delle opere d'arte. Ciò equivarrebbe infatti alla perdita delle opere compiute dallo stesso Leopardi a causa, per esempio, di un'inefficace e pessima conservazione delle medesime.

In Italia esistono molte realtà che hanno un valore analogo a quella leopardiana, come per esempio le attività di catalogazione e di ricerca nel settore artistico ed archeologico. Una efficiente attività di catalogazione consentirebbe di evitare il trafugamento di molte opere, come un intervento mirato nel settore del restauro eviterebbe il deperimento di molte altre.

Indipendentemente dalla qualità del progetto in esame, sul quale peraltro sono state già manifestate molte perplessità da parte dei senatori Vesentini e Nocchi, aggiungo una ulteriore perplessità in ordine al fatto che non è stata fornita tutta la documentazione predisposta al riguardo.

Chiedo inoltre chiarimenti sul comitato nazionale e sulla giunta esecutiva approvati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1987, onde comprendere le ragioni che sottendono al conferimento alla giunta esecutiva di un potere enorme. Infatti, non solo all'articolo 3 si dice che la giunta gestisce le iniziative direttamente e può affidare l'esecuzione di alcune di esse ad altri enti e istituzioni, ma alla lettera f) dell'articolo 1 si dice che il progetto è finalizzato ad ogni iniziativa che la giunta ritenga utile. Mi sembrerebbe opportuno eliminare questa previsione.

Al comma 2 dell'articolo 6 si parla di contributi, lasciti ed altro che affluiscono al fondo per il progetto Leopardi: mi domando se non esistano già istituzioni analoghe. Se ci sono lasciti o fondi a disposizione vorrei sapere se in quei mille o più istituti di cui circa la metà sono assistiti c'è qualcosa che riguardi le attività connesse alle celebrazioni. Ritengo che questa norma sia inopportuna poichè sollecita il proliferare di strutture inutili in quanto già esistenti sul territorio.

VENTURI. Signor Presidente, esprimo una valutazione favorevole sul testo del disegno di legge. È vero che la figura di Giacomo Leopardi è così importante da non aver bisogno di attività promozionale, ma è doveroso che lo Stato la celebri adeguatamente in occasione della ricorrenza citata e in considerazione del fatto che analoghe celebrazioni hanno riguardato altre altissime figure della cultura passata italiana.

Ritengo che sia opportuno approvare al più presto questo provvedimento anche perchè abbiamo un dovere nei confronti del resto del mondo dove sono in programma celebrazioni per il nostro poeta: non è possibile che l'Italia rimanga assente.

MEZZAPESA. Signor Presidente, in coerenza con quanto ho dichiarato in occasioni simili, devo richiamare l'attenzione su un aspetto particolare nella questione in esame. Gli anniversari sono utili per un ripensamento delle opere o della figura di determinate personalità della cultura italiana, e non dobbiamo essere assenti specie nel momento in cui altri paesi europei le celebrano. Tuttavia, vorrei esprimere qualche riserva sulla proposta di abbinare alle celebrazioni anche i restauri ambientali e edilizi.

Ricorderete, mi auguro, quello che affermai quando parlammo di Orazio, alla presenza del sottosegretario Astori. Gli aspetti esteriori ed estetici sono necessari ma lo Stato, anche alla luce delle condizioni della finanza pubblica, in modo particolare di quella del Ministero per i beni culturali e ambientali, dovrebbe privilegiare iniziative che non siano effettuate da altri, come le edizioni critiche, interessanti per una migliore conoscenza della persona celebrata ed anche importanti perchè si diffondono all'estero.

Occorre sollecitare non tanto gli enti locali in senso stretto quanto le comunità locali, la gente; vorrei citare il recente esempio di Bari dove, a seguito della distruzione del teatro Petruzzelli, l'intera cittadinanza si è coralmemente impegnata per la ricostruzione, senza chiedere alcun contributo allo Stato, che pure era giusto contribuisse in quanto si è trattato d'una catastrofe, pur se attribuibile ad una azione malavitosa.

In conclusione, nel condividere la opportunità di una solenne celebrazione da parte dello Stato della figura di Giacomo Leopardi, apprezzo le proposte emendative illustrate dal Presidente nel tentativo di rendere maggiormente accettabile il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione bilancio ha ritenuto ammissibile la copertura finanziaria proposta, avendo riscontrato una prevalenza delle spese in conto capitale rispetto a quelle di parte corrente. Alla luce delle affermazioni della Commissione bilancio, debbo ritenere che le spese per le edizioni e per le pubblicazioni, oltre a quelle concernenti i restauri edilizi, sono considerate spese di investimento. Sono d'avviso che sia giusto considerare simili spese in conto capitale e non di parte corrente. Ritengo che la stessa cosa sia avvenuta per quello che ha

riguardato le celebrazioni di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico.

Si è parlato la volta scorsa anche di traduzioni, e in quell'occasione il senatore Volponi ci ha invitato a non insistere sull'argomento. Ci si trova di fronte a traduzioni non ben fatte anche da parte di certi istituti italiani di cultura all'estero, e si trovano sul mercato delle traduzioni di autori poco noti. Non possiamo sottacere l'attuale carenza di traduzioni ben fatte e dotate del corredo di informazioni necessario ad un lettore straniero e la mancanza di persone in grado di apprezzare effettivamente la qualità di un testo.

Sarei d'accordo a patrocinare qualche opera analoga per Dante Alighieri, anche se esistono già delle splendide traduzioni in inglese delle opere di tale autore, come per esempio una recente traduzione della Divina Commedia realizzata da un americano. Non si verifica mai comunque che in un testo tradotto vengano riportate delle note che consentano ad uno straniero una più chiara comprensione. Un tipo di assistenza simile dovrebbe essere assicurato anche nelle biblioteche e negli istituti culturali, dove purtroppo non è facile reperire traduzioni adeguate di grandi personaggi della cultura italiana. Si trovano invece con sempre maggior frequenza traduzioni che riguardano soggetti ed argomenti strani, spesso romanzati, che contribuiscono soltanto a squalificare l'immagine della cultura italiana. Non so se il senatore Nocchi ha anch'egli avuto la stessa mia impressione.

Convengo con la senatrice Callari Galli sulla opportunità e necessità di sopprimere la lettera f) dell'articolo 1, e a tal fine ho presentato l'emendamento 3.1. Ricordo di aver visto recentemente un'opera di un autore moderno ispirata ad una delle «Operette morali» di Giacomo Leopardi. Generalmente si pensa alle iniziative che possono derivare dalle opere di Leopardi soprattutto sul piano drammatico teatrale, e non a caso sono soprattutto le «Operette morali» a dare luogo spesso ad iniziative di carattere teatrale piuttosto che di altro genere, come per esempio di carattere letterario. Ribadisco la mia convinzione che sia proprio questo lo spirito che sottende a tali attività, anche se non mancano iniziative musicali che si ispirano all'opera svolta da Leopardi.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. La posizione del Governo è stata già espressa la volta scorsa in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda il merito della discussione, devo segnalare alla senatrice Callari Galli che gli emendamenti presentati dal Presidente della Commissione riportano la strumentazione operativa di questa iniziativa a quelle deliberate da questa Commissione per precedenti analoghi provvedimenti legislativi.

In particolare, mi riferisco all'episodio relativo a Piero della Francesca che, riportando l'attenzione sulla responsabilità scientifica e culturale del comitato nazionale, aveva come fine non il far prevalere una iniziativa estemporanea, bensì assicurare una continuazione del percorso culturale.

Per quanto riguarda il merito della proposta, il Governo si ricollega a quanto espresso dal Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame dell'articolato. Prima di dare lettura dell'articolo 1, metto ai voti l'emendamento 0.1 da me presentato tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo"».

È approvato.

Art. 1.

1. Dal centocinquantesimo anno dalla morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita è realizzato un progetto denominato «Leopardi nel Mondo», finalizzato:

a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audio-visive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese;

f) ad ogni altra iniziativa che si ritenga utile, a giudizio della Giunta di cui all'articolo 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la prima parte del comma 1 con le seguenti parole:

«1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto "Leopardi nel mondo", finalizzato:»

1.1

SPITELLA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «teatro comunale», aggiungere le altre: «di Recanati».

1.2

SPITELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.3

SPITELLA

Metto ai voti l'emendamento 1.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. La Giunta esecutiva del Comitato Nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata «Giunta», può decidere di cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

A questo articolo ho presentato l'emendamento 2.1 tendente a sopprimere l'articolo medesimo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

Art. 3.

1. La Giunta gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni e ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi Leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. Le opere di carattere permanente che sono restaurate, acquistate, recuperate o donate, nel territorio del comune di Recanati o di altri comuni, restano di proprietà del comune competente per territorio, con l'obbligo della conservazione e gestione.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata "giunta", gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. La giunta può cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.»

3.1

SPITELLA

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale ai sensi della legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.

2. La giunta provvederà ad assumere le necessarie iniziative ed a finanziare i progetti e i lavori, concordando con il comune di Napoli le garanzie relative alla custodia già sancite come compito del Governo dalla citata legge n. 240 del 1897.

3. La giunta provvederà altresì al restauro della Villa delle Ginestre a Torre del Greco, d'accordo con il comune di Torre del Greco e l'università di Napoli.

È approvato.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi da ripartire in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1991-1993, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di

piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro". Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.»

5.1

SPITELLA

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo».

2. Al capitolo di cui al comma 1 affluiscono anche tutti gli altri contributi, lasciti, liberalità e donazioni di beni mobili ed immobili, effettuati da singoli cittadini, enti pubblici, società, enti privati, italiani o di altra nazionalità, anche se finalizzati a singoli specifici progetti.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

6.1

SPITELLA

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

VESENTINI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente.

BOMPIANI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana in quanto riteniamo che il provvedimento, nella stesura raggiunta, sia nettamente migliorato rispetto alla prima impostazione. Esprimo pertanto un sentito apprezzamento nei confronti del relatore per i risultati conseguiti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA